



**LEZIONE:**  
**“AUTONOMIA SCOLASTICA E AUTONOMIE FUNZIONALI”**

**PROF. DIAMANTE MAROTTA**

# Indice

<b>1</b>	<b>L'AUTONOMIA SCOLASTICA -----</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AUTONOMIA FUNZIONALE-----</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONE DEI CURRICOLI -----</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA -----</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI -----</b>	<b>13</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:-----</b>	<b>16</b>



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# **1 L'autonomia scolastica**

Dopo una lunga gestazione l'autonomia entra nella scuola italiana nel 2000 dando il via ad un processo profondo di cambiamento e innovazione, di cui ancora le istituzioni scolastiche non si sono completamente impadronite.

L'autonomia scolastica non è solo un insieme di norme ma è l'espressione di un sistema di valori e di una cultura che considera la democrazia una condizione da difendere e sviluppare con ferma intransigenza nella difesa dei diritti, nell'affermazione del principio di responsabilità, del primato della legalità, della ripartizione dei poteri e dei loro limiti in uno Stato di diritto. In effetti, l'autonomia scolastica, così come è delineata nella normativa vigente, garantisce flessibilità sul piano organizzativo-didattico e diversità curricolare e consente, con il "riordino dei cicli" scolastici, passaggi tra i diversi tipi di istruzione e collegamenti tra attività curricolari ed esperienze lavorative. L'art.21 della legge n.59 del 15 marzo 1997 (la cosiddetta legge Bassanini) sancisce l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale di ogni istituzione scolastica. La legge n. 59 ha comportato un reale decentramento agli enti locali di competenze amministrative esercitate dallo Stato, ma l'autonomia scolastica non deve essere confusa con il decentramento che, come è scritto nel Rapporto dell'OCSE sulla scuola italiana del 1999, "riguarda ... il processo di trasferimento del potere decisionale dal livello nazionale a quello regionale, provinciale e locale, trasferimento che coinvolge anche la gestione delle risorse finanziarie", mentre l'autonomia è invece il principio che guida il processo attraverso cui le singole scuole ottengono maggiori responsabilità nella definizione dei loro obiettivi o dei loro curricula e delle modalità di attuazione. Essa guida il grado di libertà concesso alle singole scuole per progettare e realizzare le loro attività didattiche. L'autonomia non implica assenza di norme o di criteri generali; essa comporta piuttosto che tali norme o criteri generali siano considerati come un quadro generale nel cui ambito è possibile operare e non come regolazione restrittiva. Le norme più significative che in Italia regolano l'autonomia sono il già menzionato art.21 della legge n.59 del 15 marzo 1997 e un regolamento attuativo di tale articolo, contenuto nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. In base a tali norme il nucleo fondante l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale della scuola è costituito dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), che può essere definito come la carta d'identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica. Il P.O.F., ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, viene predisposto da ogni scuola ed è consegnato alle famiglie e agli alunni all'atto dell'iscrizione, "è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto"; "è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale"; "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". E' da sottolineare che il P.O.F. è elaborato "tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti". Associazioni di genitori o di studenti possono, quindi, fare delle proposte in merito al P.O.F. (ad esempio riguardo alle finalità educative della scuola e al rispetto dei valori morali e spirituali degli studenti e delle famiglie) e tali proposte devono essere valutate dagli organi collegiali scolastici. Le prerogative delle scuole autonome, definite dal legislatore e ribadite dalla Corte Costituzionale, devono però essere ancora praticate, consolidate e sviluppate. I rischi di negazione o riduzione dell'autonomia da parte degli apparati amministrativi o di altri livelli istituzionali, da un lato, e di possibili involuzioni autoreferenziali, dall'altro, sono particolarmente forti, specie in una fase, come quella attuale, caratterizzata da processi di neocentralismo e da ipotesi di ulteriori modifiche costituzionali che, nella ricerca di un nuovo rapporto tra Stato e Regioni, rischiano di compromettere, sia il carattere unitario del sistema di istruzione, sia l'autonomia scolastica, attribuendo alle Regioni compiti di definizione dei programmi e di organizzazione e gestione delle scuole. L'esplicazione delle potenzialità del nuovo modello richiede la costruzione di un coerente quadro di relazioni e di nuove modalità di partecipazione in grado di coinvolgere non solo le scuole e le autonomie locali, ma anche i diversi soggetti direttamente e indirettamente interessati agli esiti dei processi di apprendimento/insegnamento, dal momento che il sistema di organi collegiali distrettuali e provinciali, previsto dai decreti delegati del 1974, tutto orientato verso l'amministrazione scolastica, risulta completamente superato dal trasferimento di una parte rilevante di competenze alle Istituzioni scolastiche, agli Enti locali e alle Regioni.

## **2 Autonomia Funzionale**

Nel regolamento attuativo emanato con DPR 8 marzo 1999, n. 275 i contenuti dell'autonomia funzionale vengono declinati principalmente nei suoi profili didattici - pedagogici, che acquistano un notevole spessore, mentre vengono ridimensionate le altre forme di espressione dell'autonomia scolastica, pure riconosciute dall'art. 21 L. n. 59/97. Le istituzioni scolastiche vengono infatti definite, all'art. 1, come espressione di "autonomia funzionale" per la loro capacità di provvedere, nell'interazione fra loro (all'interno di reti di scuole) e con gli enti locali, "alla definizione e alla realizzazione (di una propria) offerta formativa " realizzando una sintesi fra le esigenze formative emerse nel contesto locale e "gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione". L'autonomia acquisita dalle scuole sotto il profilo didattico rappresenta un elemento caratterizzante della loro "identità culturale e progettuale" destinata ad esprimersi nell'adozione del Piano dell'Offerta Formativa (art. 3) elaborato dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi generali e sulle scelte di gestione e amministrazione formulati dal Consiglio d'Istituto. Il Piano deve contenere non solo le attività e le discipline scelte in autonomia dalle scuole e inserite nel curriculum obbligatorio per i propri alunni ma anche il loro possibile arricchimento con discipline e attività facoltative e le opzioni di metodo necessarie a migliorare il processo di apprendimento. Il piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola, quindi, deve rappresentare la convergenza di tre fattori che costituiscono altrettanti momenti di emersione del significato riconosciuto al concetto di autonomia scolastica.

Sotto un primo profilo il riconoscimento di autonomia didattica risulta funzionale soprattutto "all'esigenza - affidata, nel suo perseguimento, alla professionalità tecnica del corpo docente - di migliorare il processo di insegnamento e apprendimento" cioè i profili qualitativi del servizio, attraverso un adattamento degli interventi di istruzione e formazione "alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti" al fine di "garantirne il successo formativo " (art. 1 c. 2 ).

In secondo luogo il Piano deve coniugare la coerenza "con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale" (art. 3, c. 2) con la necessità di riflettere "le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale" attraverso l'attivazione, da parte del dirigente scolastico, di relazioni di interazione con i soggetti portatori, a livello locale, di interessi culturali, economici e sociali. Un'ulteriore finalità riconosciuta all'autonomia è quella di

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

favorire la flessibilità nell'erogazione del servizio favorendo la costruzione, per ciascun individuo, di percorsi formativi coerenti con le proprie attitudini attraverso la facilitazione dei passaggi fra i diversi indirizzi di studio, l'integrazione fra sistemi formativi e fra questi e il mondo del lavoro (art. 4. c. 6). Il significato da attribuirsi al concetto di autonomia, riferito alle istituzioni scolastiche, appare pertanto quello di una formula diretta a consentire una personalizzazione, una differenziazione e una maggiore flessibilità delle prestazioni erogate dal servizio di istruzione al fine di favorire il loro adattamento alle differenti capacità e attitudini dei soggetti fruitori del servizio anche attraverso la costruzione, per questi, di interventi formativi e di istruzione coerenti sia con gli obiettivi formativi generali definiti a livello nazionale che con i bisogni formativi emergenti nel contesto locale.

Il carattere comunque unitario del sistema nazionale d'istruzione viene coniugato perciò, grazie all'autonomia scolastica, ad una valorizzazione del pluralismo progettuale e culturale espresso dalle offerte formative differenziate degli Istituti attraverso le previste forme di raccordo con i diversi soggetti istituzionali e le formazioni sociali operanti sul territorio locale.

Alle disposizioni del regolamento sui diversi profili dell'autonomia sono tenute inoltre ad "armonizzare" i propri ordinamenti anche le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute (art. 2. co 3°) con la possibilità di partecipare, in tal modo, a quel regime generale del servizio pubblico d'istruzione successivamente delineato dalla L. 10 marzo 2000, n. 62, il cui riconoscimento, rispetto alle iniziative sviluppate da enti locali e privati, dovrà fondarsi sulla soggezione ai requisiti di qualità e di efficacia previsti agli artt. 4, 5 e 6 e non sul criterio dell'appartenenza soggettiva. La destatalizzazione dell'istruzione realizzata dalla riforma dell'autonomia scolastica ha favorito quindi la possibile riconduzione al regime comune del servizio pubblico anche delle scuole istituite da privati purché si assoggettino alla disciplina di diritto pubblico in ordine alla determinazione delle prestazioni, allo svolgimento dell'attività e ai criteri di accesso degli utenti. In realtà il progetto educativo contenuto nel Piano dell'offerta formativa è divenuto un elemento la cui accettazione tende ad orientare la libertà di scelta della scuola da parte degli utenti anche in relazione agli Istituti statali dato che rappresenta un "documento costitutivo" della loro "identità culturale e progettuale" (art. 3 del regolamento n. 257/99) in quanto tale "consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione".

L'autonomia degli Istituti viene inoltre messa in correlazione, all'art. 1, c. 2 del regolamento attuativo, con "la garanzia della libertà d'insegnamento" di cui all'art. 33 Cost. che ne rappresenta l'elemento fondativo. Tale libertà viene intesa principalmente come irrinunciabile libertà personale

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

del docente, ma è chiamata tuttavia anche a correlarsi con la capacità riconosciuta alla singola comunità scolastica, attraverso il proprio Collegio docenti, nello svolgimento dell'autonomia didattica - pedagogica, di esprimere, come comunità professionale, un'offerta formativa differenziata sul territorio e divenire in tal modo espressione di pluralismo didattico - pedagogico. La progettazione e la realizzazione collegiale dell'offerta formativa - all'interno del Collegio Docenti - implica infatti un necessario contemperamento fra lo spazio esclusivo del docente, garantito dal profilo essenzialmente personale di tale libertà, con la necessità di inserimento del suo insegnamento nel Piano dell'Offerta Formativa, cioè rispetto all'insieme di attività e insegnamenti scelti dalle scuole, in coerenza con gli obiettivi generali del Sistema e a quelli definiti dal Ministero rappresentati dalla quota nazionale del curriculum.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, quindi, è garanzia di libertà d'insegnamento e di pluralismo culturale e si concretizza nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana e adeguati ai diversi contesti, con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Ma andiamo ad esaminare in particolare quali sono gli ambiti dell'autonomia:

## **2.1. Autonomia didattica**

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno e adottano tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. Assicurano la realizzazione di iniziative di sostegno e recupero e individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale. Tengono conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

## **2.2. Autonomia organizzativa**

Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### **2.3. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo**

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Curano la progettazione formativa, la ricerca valutativa, la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, l'innovazione metodologica, la ricerca didattica sull'integrazione delle ICT nei processi formativi, la documentazione educativa, gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici e l'integrazione fra il sistema scolastico e gli altri sistemi formativi, compresa la formazione professionale.

### **2.4. Reti di scuole**

“Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali”.

- L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
- L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
- L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*



poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

- Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a. la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c. la formazione in servizio del personale scolastico;
- d. l'orientamento scolastico e professionale.



### 3 Definizione dei curricoli

Il Ministro della pubblica istruzione definisce:

- a. gli obiettivi generali del processo formativo;
- b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d. l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f. gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.



## **4 Ampliamento dell'offerta formativa**

Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## 5 Conclusioni

In questi 12 anni, dalla L. 59/97, art 21, numerose sono state le iniziative, le azioni, gli atti normativi coerenti e funzionali all'autonomia scolastica che di fatto nasce come parola d'ordine nei paesi OCSE con l'obiettivo di garantire efficienza e flessibilità ai sistemi di istruzione. Si trattava di andare oltre i modelli codificati e praticati, rigidi e quindi incapaci di dare risposte a nuove domande e bisogni. La percezione oggi diffusa è che l'autonomia scolastica è ancora molto gracile e sfibrata. Sostanzialmente non decollata del tutto. Queste percezioni diffuse sono in parte confermate da alcuni importanti studi sull'argomento: il rapporto del 2007 del gruppo CLAS di Milano su un campione di dirigenti scolastici e l'indagine curata nel 2004 dall'Osservatorio della scuola dell'autonomia dell'Università LUISS. Ma anche dal Rapporto 2009 sulla scuola in Italia, della Fondazione Agnelli.

Dal primo Rapporto si evince chiaramente la delusione pressoché generalizzata dei dirigenti scolastici intervistati per le aspettative, sorte con l'autonomia scolastica e puntualmente naufragate. Le cause individuate risultano nell'ordine: 1. Le resistenze degli apparati centrali; 2. La *governance* confusa interna alle scuole; 3. l'impreparazione dei dirigenti scolastici e insegnanti. 4. I limiti formali e sostanziali alla creazione di un *middle management* della scuola autonoma.

Ma le preoccupazioni dei dirigenti scolastici sembrano concentrarsi, nelle interviste realizzate, soprattutto sulle cause strutturali che impediscono di garantire la qualità didattica della scuola e la qualità del servizio. E si citano, come cause, soprattutto, l'inadeguatezza dei docenti, l'impossibilità a garantire continuità didattica a chi pure ha dato buona prova di sé, la difficile gestione delle supplenze. Oltre, ovvio, al problema delle risorse sempre più risicate.

L'indagine Luiss, invece, parte dall'interrogativo: Come è stata sfruttata l'autonomia scolastica dal 1997 al 2004.

Questi i punti di maggiore attenzione:

1. La scuola italiana ha vissuto, distribuiti a macchia di leopardo, ma sufficientemente estesi nelle scuole superiori (soprattutto, ma non solo, nella Tecnica e nell'Istruzione Professionale), momenti di sperimentazioni innovative che hanno anticipato non pochi contenuti dell'autonomia. Il 43% delle scuole coinvolte nell'indagine afferma di aver avviato attività innovative prima del 1995.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

2. Il Regolamento del 99 allarga gli spazi. Spazi che la scuola ha faticato a capire e quindi a utilizzare. E' prevalso un atteggiamento di passività diffusa, anche a motivo degli *stop and go* dei processi in campo e delle difficoltà a capire le direzioni di marcia e cosa effettivamente le si chiedeva e in cambio di che cosa. Dall'indagine risulta che il 18% delle scuole non ha sfruttato in nessun modo i nuovi spazi, adducendo generalmente a motivo la scarsa compatibilità dell'innovazione con il quadro complessivo dell'attività di istituto. Il 32,5% ha attribuito la causa principale alla inadeguatezza o incompletezza della formazione dei docenti, rispetto alle competenze richieste.

3. L'innovazione più consistente si registra nell'area extracurricolare (quindi "addizionale e accessoria") che fa delle scuole dei progettifici pomeridiani e produce stasi della scuola del mattino. Conseguenza: scoordinamento dell'offerta formativa, disorientamento complessivo e disattenzione alle debolezze strutturali degli allievi.

4. Il disagio culturale e professionale dei docenti è visto come la causa principale del disimpegno sulle possibilità dell'autonomia scolastica.

Questo il ragionamento degli insegnanti che emerge dall'inchiesta: "ci si chiede di abbandonare percorsi standardizzati e di costruire un'offerta più mirata. Praticamente una rivoluzione nel modo di fare scuola. Ma in cambio di che cosa e con quali competenze professionali?"

5. Solo una minoranza è stata quindi coinvolta nei processi di autonomia. E questo non ha prodotto cambiamento del sistema. Insegnanti bravi e motivati ce ne saranno sempre ma non possono rappresentare un realistico modello di riferimento

6. Quindi (è la conclusione dell'inchiesta), senza incentivi di remunerazione e di carriera, senza riconoscimento del merito, senza revisione dei meccanismi di formazione di entrata e in servizio, non ci si poteva aspettare dalla maggioranza dei docenti salto culturale e assunzione di responsabilità.

C'è un futuro per l'autonomia?

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Spunti per una analisi al riguardo si possono trovare nel Rapporto della Fondazione Agnelli a proposito delle debolezze dell'autonomia scolastica:

- l'assenza nella classe dirigente del Paese, ma anche del mondo della scuola, di un'idea forte e condivisa sulle linee di sviluppo dell'Istruzione e formazione e quindi sulla capacità delle Istituzioni Scolastiche.
- di progettare percorsi differenziati e personalizzati,
- di sviluppare rapporti con la comunità di riferimento,
- di "agire" il principio di accountability (dovere / responsabilità di rendere conto).
- Un numero elevatissimo di Istituzioni scolastiche che presentano evidente scarsa capacità negoziale nei confronti degli altri soggetti con cui pure sono chiamate a interagire.

L'autonomia scolastica va piuttosto vista come strumento per affrontare e portare a soluzione i problemi socio-pedagogici, didattici e organizzativi che la complessità del sociale oggi ci pone continuamente, per realizzare quel miglioramento continuo che è garanzia di modernità e innovazione, in funzione dello sviluppo del capitale umano, culturale e sociale delle nostre società. Praticamente l'Autonomia come indicatore di qualità, rilevatore del miglioramento, da estendere progressivamente a tutto il sistema "scuola", garantendone le condizioni.

## **Bibliografia essenziale:**

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59
- Legge 15 marzo 1997, n. 59  
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- “L’Autonomia scolastica 10 anni dopo”, a cura di Antonio Valentino, maggio 2009, Atti del Convegno sulla scuola organizzato a Firenze dalla FlcCgil
- A. Sandulli, Il sistema nazionale d’istruzione, Bologna, Il Mulino, 2003.
- S.Auriemma, Competenze del dirigente scolastico e autonomia scolastica, in Repertorio, Tecnodid, Napoli 2007.
- G. Bertagna (a cura di), Fare i conti con la riforma, in Nuova Secondaria, 2000.
- G. Bertagna (a cura di), Orientarsi nell’autonomia, 1999, Ed. La Scuola, Brescia.
- Quattro riflessioni sull’autonomia scolastica e sulla sua attuazione, a cura di F. Bassanini, Relazione al Seminario “Stato, Regioni, enti locali e scuola: chi fa cosa?” organizzato da Associazione TreeLLLe, Fondazione per la scuola della Compagnia di san Paolo, Roma, 30 novembre 2005.
- E. Barbieri, La scuola dell'autonomia, Giunti 1999.
- P. Federighi (a cura di), Autonomia, Competenze e Curricoli, MPI 2000.
- IRRSAE Lombardia, Vademecum dell’Autonomia scolastica. Manuale per la realizzazione dell’autonomia scolastica, Regione Lombardia, Milano 2000.
- M.C. Antonacci, La scuola in codice. Raccolta di legislazione scolastica nella Provincia autonoma di Trento, Giunta della Provincia autonoma di Trento 2001.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)*



- G. Cerini, M. Spinosi (a cura di), Voci della Scuola 2003. Idee e proposte per l'organizzazione e la didattica, Tecnodid, Napoli 2002.
- G. Domenici (a cura di), Progettare e governare l'autonomia scolastica, 1999, Tecnodid, Napoli.
- “L'autonomia delle scuole come catalizzatore del miglioramento” in atti del 3° Forum Scuola SOMEDIA – Roma 2002.
- E. Bracci, La scuola dell'autonomia. Analisi di contesto e implicazioni gestionali, FrancoAngeli edizioni 2006.

